

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**

Segreteria Generale

- Roma -

Roma, 1/6/2010

Oggetto: Dirpubblica c/ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttiva 2000/78/CE – Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, co. 11, del D.L. n. 112/2008 – Ricorso al Tribunale di Roma - Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

con la presente comunico che, nell'espletamento del mandato ricevuto da codesta spett.le Federazione, ho presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione lavoro avverso la direttiva n. 13 del 2/2/2009 e n. 94 del 4/12/2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le quali sono stati definiti i criteri generali e le linee di indirizzo per i provvedimenti attuativi dell'art. 72, co. 11, del D.L. n. 112/2008, nonché i successivi atti organizzativi e di gestione culminati nella risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in massa nei confronti dei dipendenti che avessero raggiunto i quaranta anni di anzianità contributiva.

La risoluzione del rapporto di lavoro costituisce, in maniera palese, una discriminazione (indiretta) in ragione dell'età, determinando una situazione di svantaggio per i lavoratori di età più elevata per aver raggiunto i limiti per accedere alla pensione di anzianità su base contributiva, e come tale vietata dalla normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 2000/78/CE nonché dalla normativa interna di recepimento, costituita dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

Nella specie, non risulta dimostrabile che il trattamento discriminatorio sia «oggettivamente e ragionevolmente giustificato» da una finalità legittima, dal momento che, da un lato, le richiamate circolari n. 13 del 2/2/2009 e n. 94 del 4/12/2009, fanno riferimento ad una generica revisione dell'ordinamento e degli assetti organizzativi e didattici del sistema scolastico, dall'altro, la risoluzione in massa dei rapporti di lavoro è stata disposta «a prescindere da situazioni di esubero o meno, della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza», e, quindi, senza alcun riferimento a concrete e verificabili esigenze organizzative.

In ogni caso, non è oggettivamente e ragionevolmente dimostrabile la connessione tra la generica revisione dell'assetto normativo, organizzativo e didattico del sistema scolastico vigente, di cui è menzione nella direttiva n. 94 del 4/12/2009, e la necessità di collocare a riposo il personale che avesse maturato quaranta anni di anzianità contributiva.

In particolare, non pare ragionevolmente dimostrabile che il personale compreso in una determinata fascia di età, in cui sono inclusi coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva massima, non siano professionalmente adeguati rispetto ad un generico processo di revisione organizzativa del sistema scolastico e, in ogni caso, l'età non

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@inwind.it

costituisce, nel caso di specie, «un requisito essenziale e determinante» ai fini della prosecuzione dell'attività lavorativa nell'ambito di una diversa compagine organizzativa e didattica.

In ogni caso, in considerazione delle finalità genericamente enunciate dalla direttiva n. 94 del 4/12/2009, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica avrebbe dovuto intraprendere una procedura di mobilità collettiva nei modi, termini e garanzie di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il procedimento instaurato ha natura cautelare, per cui si attende la fissazione a breve dell'udienza per la discussione del ricorso.

Restando a disposizione per ogni altro chiarimento e/o approfondimento della problematica, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici